

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL «*SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E DEPOSITO VALORI*» IN FAVORE DELLA A.S.L. DI SALERNO. CIG [...]

TRA

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, con sede in Salerno, alla via Nizza, 146, C.F. e P.I. n. 04701800650, in persona del Direttore della U.O.C. Gestione dell’Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato, Dottoressa Vanessa Mazziotti, nata a Salerno il 24/06/1971, giusta delega prot. n. 188354 del 15/09/2022 del Direttore Generale Dr. Gennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 16.05.1969, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022, domiciliato per la carica in via Nizza, 146, di Salerno;

(di seguito anche «**A.S.L. Salerno**» o «**Azienda**»)

E

_____, con sede in _____, alla via _____, _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, (P. IVA _____), in persona del Legale Rappresentante _____ (C.F. _____), nato a _____, il _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____;

(di seguito anche «**Operatore**» o «**Fornitore**»)

PREMESSO CHE

- a) L’ASL Salerno, con Deliberazione n. _____ del _____, adottata dal Direttore Generale su proposta della U.O.C. _____, ha indetto una procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti, finalizzata all’affidamento del “*Servizio di Tesoreria e del Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori*”, in favore della A.S.L. di Salerno, per un importo complessivo a base di gara pari a € **3.066.855,88**, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito _____;
- c) con successiva Deliberazione n. _____ del _____, adottata da _____, l’Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara svoltasi in forma dematerializzata sulla piattaforma «*S.I.A.P.S. - Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità*», accessibile dal sito <https://www.soresa.it/Pagine/Login.aspx>, messa a disposizione da So.Re.Sa. S.p.A. ed è

stata formalizzata l'aggiudicazione della procedura di che trattasi in favore del/della _____, con sede in _____, alla via _____, ____;

- d) l'Operatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le prescrizioni di dettaglio stabilite dalla *lex specialis*;
- e) l'Azienda ha proceduto, anche avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), alle verifiche sul possesso, da parte dell'Operatore, dei requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- f) l'Operatore ha prestato la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto e delle obbligazioni *ivi* contenute, avente validità per l'intera durata dello stesso Contratto, come regolato ai sensi della specifica disposizione contrattuale;
- g) le Parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione della fornitura oggetto di affidamento;
- h) il presente Contratto, il cui schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____, sarà caricato nell'apposita sezione della *Piattaforma* telematica, firmato digitalmente.

Il contenuto obbligatorio del presente Contratto è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara, tra i quali, in particolar modo, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Bando di Gara e il DUVRI.

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Schema di Contratto, si intende per:
 - a) **Contratto**: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti *ivi* richiamati, quale contratto concluso dall'ASL Salerno, da una parte, e l'Operatore/Fornitore, dall'altra, con il quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire in favore dell'Azienda Sanitaria le

prestazioni appaltate, alle condizioni riportate nell'Offerta, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara e nel presente Contratto;

- b) **Appalto o Fornitura:** la fornitura, complessivamente intesa, del «*Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori*», in favore della A.S.L. di Salerno, oggetto della procedura;
- c) **Capitolato Speciale d'Appalto:** il documento che descrive le specifiche tecniche del Servizio oggetto del Contratto;
- d) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;
- e) **Responsabile Unico del Progetto o R.U.P.:** il referente, individuato tra il personale dell'Ente, cui spettano tutti i compiti gestionali relativi alle fasi della procedura inerente al Contratto previste dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti agli organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2;
- f) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto o D.E.C.:** il referente dell'Azienda del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale per le fasi di programmazione, progettazione, direzione dell'esecuzione del Contratto e controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Operatore, in conformità ai documenti contrattuali; il Direttore dell'Esecuzione monitora l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico di Progetto;
- g) **Documento di Gara:** qualsiasi documento prodotto dall'Azienda o al quale l'Azienda fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- h) **Operatore o Fornitore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

- i) **Offerta:** l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, complessivamente inteso, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- j) **Azienda o Amministrazione:** l'Azienda Sanitaria Locale Salerno, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'operatore economico individuato mediante la procedura ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, le premesse, nonché gli atti e i documenti *ivi* richiamati.

ARTICOLO 3

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- 1. L'espletamento di quanto oggetto del Contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore/Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Sanitaria Locale Salerno, di cui l'Operatore/Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
 - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e che comunque abbiano carattere dispositivo.

ARTICOLO 4

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

- 1. Il presente Contratto ha per oggetto il “*Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori*”, dalle corrispondenti alle sedi CUP (casse *ticket*) della A.S.L. di Salerno.

2. In particolare, le prestazioni oggetto della procedura *de qua* si articolano, tra l'altro, nelle attività di seguito sinteticamente descritte:

- a) ritiro e trasporto dei valori dalle sedi CUP – casse ticket dell'ASL Salerno;
- b) fornitura delle buste e del materiale di consumo necessario allo svolgimento del servizio;
- c) deposito dei valori sul conto corrente dell'ASL Salerno, acceso presso il Tesoriere dell'ASL, mediante sala conta accreditata per il tesoriere.

Sono comprese nell'oggetto del servizio tutte le ulteriori diverse attività connesse e/o conseguenti che si rendessero necessarie, sulla base di quanto specificamente indicato Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Si precisa che sarà compito dell'Operatore gestire il servizio e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento dello stesso in relazione alle finalità da conseguire.
4. La durata del presente Contratto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, l'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.
6. Il presente Contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, l'Operatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni quivi stabiliti.
7. L'Azienda esercita la facoltà di proroga comunicandola all'Operatore mediante posta elettronica certificata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del presente Contratto.
8. Ai sensi della legge regionale n. 41 del 31/12/2012, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto subentri un provvedimento regionale centralizzato relativo alle prestazioni in oggetto, a condizioni più vantaggiose per l'Azienda, si procederà al recepimento del provvedimento e alla risoluzione del presente Contratto; si procederà analogamente nel caso di aggiudicazioni di gare da parte della Centrale di Committenza Consip.

9. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Operatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Salerno a svolgere tutte le attività connesse all'oggetto del presente Contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente.

ART. 5

MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Operatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del Servizio secondo le direttive dell'Azienda e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli *standard* qualitativi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
2. L'Operatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Operatore sarà, in ogni caso, tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. L'Operatore dovrà espletare il Servizio di che trattasi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
5. Sono a carico dell'Operatore tutti gli oneri e rischi relativi all'espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore, intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. Le attività necessarie alla predisposizione dei mezzi e all'esecuzione di quanto oggetto del Contratto *de quo* dovranno essere eseguite da parte dell'Operatore senza interferire con le

normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con l’Azienda.

8. L’Operatore si impegna espressamente a:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all’Azienda di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di fornitura, *ivi* compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Azienda, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
- comunicare tempestivamente all’Azienda eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia a quanto dettagliatamente stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 6

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L’esecuzione del “*Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori*” oggetto del presente Contratto dovrà essere effettuata presso le n. 46 sedi (casse *ticket*) della A.S.L. di Salerno.
2. In particolare, il Servizio dovrà essere erogato, nel rispetto delle frequenze riportate nell’“*Allegato 1 al Capitolato*”, prevedendo e attuando una programmata rotazione dei giorni di ritiro dei valori per ciascuna sede, la quale dovrà essere concordata preventivamente con l’Azienda.

ART. 7

GOVERNANCE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al precedente comma 1), il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. _____
4. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 8

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo per il Servizio di che trattasi è complessivamente pari a € _____, IVA esclusa.
2. L'importo di cui al precedente comma 1), costituisce l'importo massimo per l'intera durata contrattuale.
3. L'Operatore potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata dall'inizio del servizio e comunque solo dopo l'emissione del Certificato di verifica di Conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel petto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, e dovrà indicare il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario.
5. Il Codice Ufficio di fatturazione elettronica è il seguente: [...], assegnato alla UOC Servizio informativo aziendale (CED) della A.S.L. Salerno.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto.
8. Le fatture elettroniche dovranno essere redatte in conformità agli *standard* europei sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica*».
9. L'Operatore è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura; in caso di errata o mancata indicazione, la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.
10. Ai fini dell'IVA, si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Azienda. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Operatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.
11. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i.;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Operatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice e in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Azienda;
 - alla verifica di regolarità dell'Operatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73 e s.m.i. e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte dell'Azienda, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. È facoltà dell'Operatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Azienda provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Operatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

14. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
15. È obbligo dell'Operatore comunicare all'Azienda eventuali modifiche che dovessero intervenire nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

ART. 9

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. È ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, a causa di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle Forniture e dei Servizi oggetto dell'Appalto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi come ribassati dall'Operatore in sede di Offerta saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.
3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT (commi 3 e 4 dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023).

ART. 10

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'OPERATORE

1. L'Operatore, ai sensi di legge, sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Contratto e dovrà manlevare e tenere indenne l'Azienda da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Azienda medesima per cause riconducibili alle attività dell'Operatore.
2. L'Operatore, altresì, assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Contratto di che trattasi per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall'Azienda e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse da parte dell'Operatore medesimo o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati.
3. L'Operatore è tenuto al pieno rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto secondo le modalità e tempistiche *ivi* indicate. In particolare, ai fini dell'espletamento del Servizio *de quo*, sono a carico dell'Operatore, tra gli altri:
 - riparazioni e manutenzioni degli automezzi utilizzati;

- spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, ecc.);
 - divise e/o attrezzature per il personale impiegato nel servizio, compresi i D.P.I. eventualmente occorrenti;
 - spese del personale.
4. Per tutto quanto non regolato dalla presente disposizione, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Come chiarito nel Capitolato, l'Operatore s'impegna a garantire l'erogazione del Servizio con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili, ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.
2. Per le prestazioni non eseguite per scioperi del personale proclamati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative o per altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato un servizio rispondente ai “livelli minimi essenziali” e l'eventuale interruzione del Servizio non potrà eccedere un periodo di 24 ore.
3. Qualora l'interruzione del servizio da parte dell'Operatore dovesse protrarsi – per qualsiasi motivo – per un periodo continuativo superiore a 24 ore, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
4. Nel caso di sospensione/interruzione del servizio senza alcuna giusta motivazione, l'Azienda ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Operatore la spesa relativa, fatta salva ogni altra azione.
5. È fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio, anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.

ART. 12

CONTESTAZIONI E RISERVE

1. Ai sensi dell'art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Operatore ha facoltà di iscrivere riserve con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.
2. Le riserve che l'Operatore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Operatore medesimo.
3. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità si intendono abbandonate.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Operatore ritiene gli siano dovute.

ART. 13

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Le modifiche nonché le varianti del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda potrà imporre all'Operatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Le opzioni di cui sopra saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Azienda.
5. Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo complessivo dell'appalto, per tutta la durata contrattuale, comprensiva dell'eventuale opzione di proroga e del quinto d'obbligo, è stimato in € 1.236.664,00, oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge.

ART. 14

PENALI

1. Fatta salva la responsabilità da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le penali di cui al presente articolo.
2. Con riferimento al presente Contratto, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Azienda ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono stabilite a carico dell'Operatore le seguenti penali:
 - relativamente alle *modalità di espletamento del Servizio* – di cui all'art. 5 del Capitolato – nella misura di € 350,00 per ogni giorno di mancato rispetto della tempistica indicata per gli atti di ritiro c/o le sedi CUP dell'Azienda;
 - relativamente al *deposito dei valori* – di cui all'art. 6 del Capitolato – nella misura di € 500,00 per ogni giorno di omesso versamento dei prelievi effettuati dalle sedi CUP dell'Azienda c/o il tesoriere aziendale, senza una motivata giustificazione;
 - relativamente alle *rendicontazioni e informazioni sull'attività* – di cui all'art. 8 del Capitolato – nella misura di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni e rendicontazioni previste.
3. L'ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Operatore ovvero nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanta crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.
4. L'Azienda ha diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 20, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'Operatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non reclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Azienda nei confronti dell'Operatore, alla quale quest'ultimo potrà replicare entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla ricezione; qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti, ovvero, decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si

applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione a mezzo PEC indirizzata alla sede legale dell'aggiudicatario.

7. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Operatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
8. A tal fine, l'Operatore autorizza, sin d'ora, l'Azienda, *ex art. 1252 c.c.*, a compensare le somme dovute a quest'ultimo a qualunque titolo, con gli importi spettanti all'Azienda a titolo di penale.
9. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Operatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ART. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
2. L'Operatore potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice. L'Azienda potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sulla base di quanto disposto all'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice.

ART. 16

RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Operatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Operatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Operatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. L'Operatore, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto, con primario Assicuratore:
 - una copertura assicurativa RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera) con massimale di € 3.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 3.000.000,00 ma con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO;
 - una copertura assicurativa Trasporto Valori, il cui massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 in aggregato annuo.
4. In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l'Operatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli indicati al comma precedente.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto; pertanto, qualora l'Operatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 17

SUBAPPALTO

[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]

1. Non essendo stato richiesto il subappalto in sede di offerta, è fatto divieto all'Operatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

[Nel caso in cui il subappalto sia stato dichiarato in sede di offerta, sostituire il precedente comma 1) con i successivi commi da 2) a 17)].

2. L'Operatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: [...], per una quota pari al [...] % dell'importo massimo contrattuale.
3. Resta fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto.

4. *[eventuale]* L'Operatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, comunica all'Azienda, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Azienda eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L'Operatore si impegna a inviare a mezzo P.E.C. o depositare, presso l'Azienda, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - la copia autentica del contratto di subappalto;
 - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
 - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
 - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
 - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il subappaltatore;
 - tutto quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.

7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda procederà a richiedere all'Operatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. L'Operatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Azienda inadempimenti dell'impresa

affidataria in subappalto; in tal caso, l'Operatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

9. Ogni singolo subappalto deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'Azienda.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 20.
12. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
13. Nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Azienda procederà ai pagamenti secondo quanto disciplinato all'art. 8 del presente Contratto.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, nel caso di impossibilità ad eseguire le prestazioni da parte dell'Operatore, per mancanza dei requisiti in capo allo stesso, l'Azienda procederà ad annullare l'autorizzazione al subappalto e valuterà la risoluzione del Contratto.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18

RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Azienda potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e ai servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. L'Azienda potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.
3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Operatore da darsi per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali l'Azienda prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

ART. 19

NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI E VERIFICHE SUI REQUISITI

1. L'Operatore riconosce e prende atto che l'espletamento del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. Per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e nei relativi Allegati, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
2. L'Operatore garantisce l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. L'Operatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Azienda, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
4. L'Operatore prende atto che l'Azienda si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione, senza limiti di tempo, nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice, nonché in tutte le ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Operatore; egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti a quest'ultimo, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero, scaduto il termine senza che l'Operatore abbia risposto, l'Azienda, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Operatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Operatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P., nel comunicare all'Operatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione, è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti di Gara, nonché nelle eventuali perizie di variante. Nel medesimo verbale è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Per tutto quanto non regolato dal presente articolo, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, ove compatibile.

ART. 21

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il presente Contratto si risolverà automaticamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Operatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Operatore, nei confronti dell'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto o comportino in concreto la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Operatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Operatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Operatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Operatore;
 - h) affidamenti di subappalti non autorizzati;
 - i) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - j) applicazione di penali, da parte dell'Azienda, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda;

- l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 22 del presente Contratto;
 - m) violazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza di cui all'art. 27 del presente Contratto;
 - n) in tutti i casi previsti dagli atti di gara e dal Capitolato;
 - o) nel caso di cui al precedente art. 4, comma 8;
 - p) nel caso di cui al precedente art. 11, comma 3;
 - q) nel caso di cui al precedente art. 14, comma 4 e 6;
 - r) nel caso di cui al precedente art. 15, comma 1;
 - s) nel caso di cui al precedente art. 16, comma 5.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Operatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Operatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno all'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.
4. Nel caso di risoluzione, l'Operatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 22

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. L'Operatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, nei rapporti verso l'Azienda.

2. In particolare, l'Operatore si obbliga:
- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, il conto corrente indicato all'art. 8 del presente Contratto;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
 - e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;
 - f) a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 136/2010;
 - g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura.
3. Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Tutte le parti, compresi subappaltatori e/o sub-contraenti, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità, informano l'Azienda e l'Ufficio territoriale del governo competente.
6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il C.I.G. della procedura ed anticipare i pagamenti all'Operatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 23

LAVORO E SICUREZZA

1. L'Operatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Operatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Azienda, in caso di violazione da parte dell'Operatore o del suo subappaltatore, degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che

l'Operatore si sia posto in regola. Resta inteso che l'Operatore medesimo non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

4. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Operatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Azienda sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Operatore.
5. In caso di mancata regolarizzazione, l'Azienda tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
6. L'Operatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
7. Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Esecutore dovrà trasmettere all'Azienda la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, anche relativa ai propri eventuali subappaltatori, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
8. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013, convertito nella Legge n. 90/2013, l'Azienda verificherà la regolarità contributiva dell'Operatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
9. L'Operatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Azienda da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore e da eventuali sanzioni irrogate all'Azienda, ai sensi dell'art. 36, Legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
10. Nel caso in cui dipendenti dell'Operatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Azienda per inadempimenti imputabili all'Operatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Operatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Azienda, e a richiedere l'estromissione dell'Azienda stessa, ai sensi degli artt.

108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

11. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Operatore le spese legali affrontate dall'Azienda per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA.

ART. 24

INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE DELL'OPERATORE

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo al personale dipendente dell'Operatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Azienda trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'Operatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

ART. 25

PATTO D'INTEGRITÀ

1. L'Operatore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del «*Patto di integrità*» (di seguito «**Patto di Integrità**»), Allegato 3 del Disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza *ivi* contenuti. L'Operatore si impegna, inoltre, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Operatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

ART. 26

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Operatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Azienda una garanzia ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte dell'Operatore di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione del Contratto.
3. La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto e operare per tutta la relativa durata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del Servizio risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) (cfr. Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, Schema tipo 1.2, *sub art. 2*).
4. In ogni caso, il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'Azienda, in presenza di inadempimenti dell'Operatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. Ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del medesimo art. 117, in caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Azienda, l'Operatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Azienda stessa.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Azienda contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda contraente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 27

ANTICORRUZIONE

1. L'Operatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e della L. n. 190/2012 e s.m.i. e di aver preso visione del Codice di Comportamento, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dall'Azienda e pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi *ivi* contenuti, che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Operatore e l'Azienda medesima.
2. L'Operatore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna:
 - ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
 - ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Operatore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Contratto.

ART. 28

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nello stesso, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione del Servizio di che trattasi ed è conclusa entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio della stessa.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si rinvia all'Allegato II.14, Capo II, art. 36, del Codice.

ART. 29

RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:

- la Dott.ssa Vanessa Mazziotti, in qualità di R.U.P.;
 - il Dott. [...], in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - il Dott. [...], in qualità di Referente Unico per l'Operatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo P.E.C. o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:
- **per l'Operatore/Fornitore**
[...];
Via [...], n. [...], C.A.P. [...], Città [...];
Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...];
e-mail [...];
P.E.C. [...].
 - **per l'Azienda Sanitaria Locale Salerno**
Via [...], n. [...], C.A.P. [...], Città [...];
Alla c.a. del Dott./Dott.ssa [...], Fax [...];
e-mail [...];
P.E.C. [...].
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso P.E.C., che avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare, in qualunque momento, i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

ART. 30

SPESE

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Operatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, *ivi* comprese le spese di bollo e di copie, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Operatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, *etc.*

ART. 30

FORO COMPETENTE

1. L'autorità giudiziaria competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti alla fase di aggiudicazione dell'appalto è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Salerno.
2. Per le controversie scaturenti dalla fase di esecuzione contrattuale è competente, in via esclusiva, il Foro di Salerno.
3. È, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215, D.Lgs. n. 36/2023, relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2, D.Lgs. n. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le Parti.

ART. 31

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme, e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Azienda Sanitaria non costituisce in nessun caso rinuncia ai suoi diritti spettanti che la medesima parte si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti ed in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data [...]

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO

Il Direttore Generale

Ing. Gennaro Sosto

L'OPERATORE

[...]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.